



f. l. 64/17

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 6710/20202 GAB.

BARI 30.4.1990



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I


E P.C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI

R O M A

(Rif. tele n. 200/2758/PU060/16/1 del 27.4.1990).



OGGETTO: L.R.: "Norme di recepimento nell'ordinamento regionale dei DD.P.R. 10.3.1982, n. 162, 15.1.1987, n. 14 e 5.7. 1989, n. 280, in materia di riconoscimento del titolo di assistente sociale".

Si fa riferimento alla nota n. 2135 del 3.4.1990, concernente l'oggetto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - ha comunicato che il Governo, circa la legge regionale concernente: "Norme di recepimento nell'ordinamento regionale dei DD.P.R. 10.3.1982, n. 162, 15.1.1987, n. 14 e 5.7. 1989, n. 280, in materia di riconoscimento del titolo di assistente sociale", ha rilevato che il provvedimento è nel suo complesso illegittimo in quanto, riconoscendo al diploma di assi-

stente sociale rilasciato ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 del D.P.R. 14/1987 il titolo per l'accesso alla qualifica dirigenziale si pone in contrasto con il combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, del citato D.P.R. 14/1987 che nell'ambito del pubblico impiego rimanda la utilizzazione di tale titolo per l'accesso alle varie qualifiche all'ordinamento delle rispettive amministrazioni e con la vigente normativa contrattuale, correttamente recepita dalla regione stessa, che prevede per l'accesso alla qualifica dirigenziale esclusivamente il diploma di laurea.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviiato la legge al nuovo esame di codesto Consiglio Regionale .

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

7

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO)



fa/

H